

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di GAVIRATE www.caigavirate.it

Statuto Sezionale

(Revisione di Marzo 2023)

INDICE

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II: SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Durata)

Art. 9 (Dimissioni)

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

Art. 12 (Ricorsi)

TITOLO III: SEZIONI

Art. 13 (Organi della Sezione)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 (Assemblea)

Art. 15 (Convocazione)

Art. 16 (Partecipazione)

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Art. 18 (Deliberazioni)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Art. 20 (Durata e scioglimento)

Art. 21 (Convocazione)

Art. 22 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE

Art. 23 (Compiti del Presidente)

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 (Compiti del Tesoriere)

Art. 25 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 (Composizione e durata)

TITOLO IV: CARICHE SOCIALI

Art. 27(Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V: COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

TITOLO VI: SOTTOSEZIONI

Art. 29 (Costituzione)

TITOLO VII: PATRIMONIO

Art. 30 (Patrimonio)

TITOLO VIII: AMMINISTRAZIONE

Art. 31 (Esercizio Sociale)

TITOLO IX: CONTROVERSIE

Art. 32 (Tentativo di conciliazione).

TITOLO X:

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in **Gavirate**, l'associazione denominata "**CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Gavirate**" con sigla "**CAI - Sezione di Gavirate**", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento (regionale o provinciale) del Club Alpino Italiano, Lombardia.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) Alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) Al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) Alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) Alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo

giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

- e) Alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) Alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) Alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) Alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) A provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno 2 (due) anni.

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 - Quota associativa

I Soci sono tenuti a versare alla sezione la quota annuale, nella misura che verrà stabilita anno per anno dal C.D.

All'atto della iscrizione, ai nuovi Soci sarà fatto l'obbligo di versare l'importo dovuto per il costo della tessera e/o eventuali spese di carattere amministrativo contestualmente alla quota annuale fissata.

Il versamento della quota va effettuato entro il 31 Marzo per godere dei servizi e delle coperture assicurative senza interruzione, così come garantite dall'iscrizione annuale. Per non perdere l'anzianità di adesione, la quota annuale va versata comunque entro il 31 Ottobre.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi altra Sezione CAI.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- Adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- Elegge il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti
- Approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- Delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

24 / 03 / 2023 Statuto sezionale Pag. 6

- Delibera lo scioglimento della Sezione;
- Delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- Delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal

Consiglio Direttivo

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni, della Sezione madre e di eventuali sotto Sezioni, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio uscente o candidato per il successivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 1 (una) delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà + 1 (uno) dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 1 (una) ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali (Consigliere e Revisore dei conti) sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo della Sezione che ha funzione di gestione, di orientamento e di controllo nel rispetto di scelte coerenti con i principi fondanti del Club Alpino Italiano.

Si compone di un minimo di 7 (sette) fino ad un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni membro dell'Assemblea può esprimere il proprio voto per ciascun Socio candidato fino a un massimo di 15 (quindici) preferenze

Faranno parte del Consiglio Direttivo i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino al massimo consentito di 15 (quindici) Consiglieri.

Hanno diritto a concorrere alla carica di Consigliere tutti i Soci maggiorenni iscritti alla Sezione da almeno 1 anno.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- Stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo
- Convoca l'Assemblea dei Soci;
- Propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- Redige, colleziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- Pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- Cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

- Delibera la costituzione di nuove sotto Sezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- Delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- Cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- Proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- Stabilisce le quote associative annuali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente (i vice Presidenti); nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Sempre nella sua prima seduta identifica i nominativi dei delegati alle assemblee Regionali e Nazionali tenendo presente che il Presidente di Sezione è delegato di diritto; i delegati elettivi sono identificati in numero di 1 (uno) ogni 249 (duecentoquarantanove) Soci (Sezione + sotto Sezione riscontrati al 31 Dicembre dell'anno precedente) : la Sezione ha diritto di esprimere i propri delegati in ragione di uno da 250 (duecentocinquanta) a 749 (settecentoquarantanove) Soci e via via per scaglioni successivi così come stabilito nell'articolo 16 del Titolo III - capo I del Regolamento Generale del Cai, 4 Febbraio 2017 .

E' stabilito che, oltre il Presidente della Sezione, che è delegato di diritto, il primo delegato elettivo cui la Sezione ha diritto, sia identificato quale il Reggente della sotto Sezione, nel rispetto delle quote di Soci complessivi, sopra menzionate, previste dal Regolamento Generale del Cai.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limite di numero di mandati.

Il Presidente non può essere rieletto per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a **3 (tre)** riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

In caso di dimissioni del Presidente il C.D. viene considerato decaduto e dovrà essere rieletto secondo le modalità successivamente riportate; le funzioni del Presidente verranno assunte "ad interim" dal Vice Presidente anziano fino alla nomina di un nuovo C.D. e relative cariche istituzionali.

Qualora venisse a mancare la metà dei componenti del C.D., per dimissioni o altre cause, il C.D. stesso deve essere considerato decaduto e deve essere convocata l'Assemblea generale dei Soci, dal Vice Presidente anziano oppure dai Revisori dei conti, per la rielezione di un nuovo Consiglio Direttivo sezionale, entro 60 (sessanta) giorni.

In caso di dimissioni del Presidente, date autonomamente, oppure congiuntamente alla metà dei Consiglieri (vedi paragrafo precedente), sarà compito del Vice Presidente "anziano", oppure del Collegio dei Revisori dei Conti in sua mancanza, convocare l'Assemblea dei Soci entro 60 (sessanta) giorni per l'elezione di un nuovo C.D. e gestire ad interim l'attività della Sezione.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi 60 (sessanta) giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al C.D. hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, tutti i consiglieri nominati dall'Assemblea ed il Reggente, o un suo rappresentante, per ogni eventuale sotto Sezione; senza diritto di voto, un rappresentante per ogni gruppo aggregato alla Sezione ed i Revisori dei Conti.

Le riunioni del C.D. sono comunque 'libere' e chiunque vi può partecipare, senza diritto di intervenire nella discussione, a meno di esplicita richiesta.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni **2 (due)** mesi mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. L'avviso di convocazione è valido anche se inviato tramite posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, per essere ritenute valide, devono essere presenti almeno la metà più 1 dei Consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

 Propone la linea gestionale delle attività sezionali per il triennio di validità della sua carica e ne sovraintende lo svolgimento;

24 / 03 / 2023 Statuto sezionale Pag. 10

- Sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- Presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- In caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve avere l'anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a 3 (tre) anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci (in alternativa dal Consiglio Direttivo), secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

I vice Presidenti sostituiscono il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- L'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione,
 predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- Il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sotto Sezione;
- La convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: -

- Siano iscritti all'associazione da almeno 2 (due) anni;
- Non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- Siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- Siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

- La domanda di costituzione di una nuova sotto Sezione deve essere presentata da un comitato promotore al Consiglio Direttivo della Sezione, corredata dai seguenti documenti:
 - a) Un elenco dei soci ordinari o famigliari della Sezione che intendono costituire la sotto Sezione, in numero non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme;
 - b) Una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa. Non può essere costituita una nuova sotto Sezione per divisione di sotto Sezione preesistente.
- 2. Il Consiglio Direttivo della Sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta successivi fa pervenire al CDR competente per territorio la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sotto Sezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente, che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra Sezione e sotto Sezione, la composizione degli organi della sotto Sezione e il grado di autonomia concesso alla sotto Sezione.
- 3. Il CDR, sentite le sezioni più vicine, approva la delibera nella prima seduta utile ed entro i trenta giorni successivi ne dà comunicazione al direttore. Qualora il consiglio direttivo della Sezione non deliberi nei termini previsti, vi provvede il CDR, su istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni. In questo caso la delibera è soggetta ad approvazione da parte del CC.
- 3.a. la sotto Sezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI; i Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.
- 4. La sotto Sezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
- 5. La sotto Sezione assume obbligatoriamente la denominazione *Club alpino italiano Denominazione della Sezione –sotto Sezione* di seguito dal *nome del comune* o *della località*; rimangono in vigore le diverse denominazioni storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, secondo lo schema *Club alpino italiano Denominazione della Sezione –* seguito da *Denominazione storica*.

6. I rapporti tra la Sezione madre e le sotto Sezioni vengono stabiliti in un opportuno regolamento, a seguito allegato.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 -Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate sociali sono costituite:

- Dalle quote associative annuali, detratta la parte spettante al CAI centrale;
- Dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali;
- Dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici;
- Da altre donazioni, proventi o lasciti.
- Da disavanzi 'attivi' dovuti ad attività sezionali per le quali venga richiesto un contributo economico ai Soci;

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sotto Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una sotto Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della sotto Sezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento Disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club alpino italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Gavirate del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 24 Marzo 2023

Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente della Sezione